

111

CORRISPONDENZA
PER CORRISPONDENZA 3/A

"PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE -
ORGANIZZAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 17/11/1980.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE SU

PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE

-ORGANIZZAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

presentato dall'Assessore all'Agricoltura

Dott. Angelo Monfredi

ART. 1 - (Approvazione dei programmi regionali di settore)

Sono approvati i programmi regionali di settore in attuazione della Legge n. 984/77 di cui all'allegato A.

ART. 2 - (Presentazione dei Piani di sviluppo)

Le iniziative di attuazione dei singoli programmi settoriali per essere ammessi ai benefici previsti devono armonizzarsi con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dai programmi stessi. Le iniziative proposte da imprenditori agricoli singoli e associati devono inserirsi nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale di sviluppo, da redigersi ai sensi della L.R. n. 15/78 nel caso che a richiedere i benefici siano aziende in grado di svilupparsi o di raggiungere almeno il 70% dei livelli di reddito di lavoro previsti dalla citata legge regionale n. 15/78.

Sono, inoltre, ammesse ai benefici previsti nei programmi anche le richieste per investimenti agrari e fondiari prodotti da aziende che non siano in grado di svilupparsi nella misura prevista dal comma precedente, quando l'iniziativa proposta migliori la situazione economica dell'azienda e il mancato investimento si profili dannoso ai livelli occupazionali della zona. Sussiste, peraltro, anche in questi casi l'obbligo della presentazione di un Piano aziendale o interaziendale di sviluppo quando l'investimento per il quale si richiede l'aiuto superi l'importo di L. 100 milioni.

ART. 3.- (Compiti dei Comitati Consultivi)

Sulla rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste dai programmi regionali di settore dei piani aziendali o interaziendali richiamati nell'articolo precedente, la Giunta regionale acquisisce il parere dei Comitati Consultivi di cui all'art. 2 della L.R. n. 15/78.

ART. 4 - (Anticipazione del contributo regionale sulle opere)

Per iniziative comportanti un aiuto regionale superiore a L. 100 milioni la Giunta regionale può ripartire l'impegno in più esercizi finanziari, contenendo il pagamento entro l'ammontare della parte di spesa che viene a scadenza in ciascuno esercizio; salvo il limite di cui all'art. 61 della Legge regionale n. 17/77.

Sui contributi in conto capitale per opere collettive la Giunta regionale può concedere acconti, non eccedenti, comunque la parte dell'impegno per la quale è ammesso il pagamento, nelle seguenti misure: sino al 50%, ad av

venuto inizio dei lavori; sino ad un ulteriore 30% su presentazione dei documenti giustificativi vistati dai competenti Uffici regionali. Sui contributi in conto capitale per opere al servizio di aziende agricole singole, la Giunta regionale può erogare acconti sino al 75% dell'importo del contributo concesso. L'importo dei lavori già eseguiti e delle opere già realizzate deve comunque superare di almeno il 25% l'acconto erogato.

ART. 5 - (Trasporto delle disponibilità finanziarie)

Le economie di spesa da stanziamenti iscritti in bilancio per l'attuazione dei programmi regionali di settore ai sensi della legge n. 984 vengono accertate entro la fine dell'esercizio e conservano nel bilancio per l'esercizio successivo la stessa destinazione di spesa.

ART. 6 - (Competenze degli organi istruttori)

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura hanno competenza istruttoria per le iniziative di ammodernamento delle strutture fondiariae-agrarie comportanti una spesa preventivata fino a 200 milioni di lire. L'istruttoria preventiva di iniziative comportanti una spesa preventivata superiore a L. 200 milioni è effettuata da funzionari in servizio presso gli Uffici centrali dell'Assessorato, mentre gli accertamenti di regolare esecuzione delle opere sono effettuati da una Commissione di funzionari regionali, di nomina assessorile. Le varianti tecniche che non comportino aumento di spesa sono approvate dall'organo istruttore.

ART. 7 (Uffici comprensoriali di assistenza tecnica)

La Giunta regionale è incaricata di formulare proposte al Consiglio regionale in ordine alla ripartizione del territorio provinciale in zone agricole omogenee, nelle quali costituire uffici comprensoriali agricoli, aventi prevalenti compiti di assistenza tecnica e sviluppo economico dell'attività agricola, nonché di verifica periodica dello stato di attuazione delle opere ed iniziative svolte nei diversi comprensori e di aderenza qualitativa delle stesse agli obiettivi del Piano agricolo regionale.

ART. 8 (Concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento).

Il concorso regionale per i prestiti di esercizio ed i mutui di miglioramento previsti dai programmi di settore e dalle altre norme legislative vigenti é ragguagliato:

- per gli interessi semplici, alle differenze tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;
- per l'ammortamento, alle differenze tra la rata annuale o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato stabilito a carico dei mutuatari. Le misure del concorso regionale negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il limite massimo del 12%, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore al 4,50%.

ART. 9 - Per effetto dell'approvazione dei programmi regionali di settore di cui all'art. 1, vengono introdotte nel bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 1980 le seguenti variazioni:

Parte Entrate

Parte Uscite

Cap. _____

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione
liate permanente n. _____